

Spett. le Omnia Comunicazione srl
via L. Einaudi, 74
61032 Fano (PU)
P.IVA 01480440419

PEC: omnia.srl@pec.it

OGGETTO: Affidamento diretto per servizio di organizzazione di un evento, all'interno della manifestazione Brodetto Fest, nell'ambito della valorizzazione progetto Biodiversità agraria delle Marche L.R. 12/2003 - anno 2024 per un importo di Euro 2.000,00 oltre all'I.V.A..

CIG n. B1C796CD78
CPV79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi

Premesso che:

- Con Decreto del Direttore n. ____ del _____ è stato autorizzato, l'affidamento diretto per organizzazione di un evento, all'interno della manifestazione Brodetto Fest, nell'ambito della valorizzazione progetto Biodiversità agraria delle Marche L.R. 12/2003 - anno 2024, per un importo di Euro 2.000,00 oltre all'I.V.A. ed oneri dovuti per legge, di cui Euro _____ per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA concede alla società Omnia Comunicazione srl di Fano che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento diretto del servizio per l'organizzazione di iniziative all'interno della manifestazione Brodetto Fest inerente al progetto Comunicazione esterna - anno 2024.

In particolare, il servizio consiste:

- Talk-degustazione AMAP progetto Biodiversità Agraria delle Marche sabato 01/06 ore 18.30 per euro 2.000,00 € oltre IVA, come di seguito riportato;
- Relatore n. 3 ore - **costo unitario: 100,00 € totale: 300,00 €**
- Servizio radio – televisivo n.1 - **costo unitario: 320,00 € totale: 320,00 €**
- Servizio catering n.40 persone - **costo unitario: 7,00 € totale: 280,00 €**
- Affitto sala per degustazione n.1 - **costo unitario: 250,00 € totale: 250,00 €**
- Affitto cucina n.1 - **costo unitario: 850,00 € totale: 850,00 €**

La società Omnia Comunicazione srl di Fano si impegna ad effettuare il servizio di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto.

La società Omnia Comunicazione srl di Fano si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale. Fa parte integrante del presente contratto il "Patto di integrità", ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 - Ammontare del contratto

Il contratto è stipulato a misura.

L'importo contrattuale globale, riferito all'intera fornitura, è pari all'importo di Euro 2.000,00 (diconsi EURO DUEMILA/00), oltre all'I.V.A. e agli oneri dovuti per legge, di cui Euro per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008. I costi delle singole forniture che vanno a costituire l'importo complessivo sopra indicato sono dettagliati all'articolo 1 del presente contratto.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'intera fornitura, come indicato nell'articolo 1 nelle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti a Omnia Comunicazione srl di Fano dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato da Omnia Comunicazione srl di Fano in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Omnia Comunicazione srl di Fano non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'I.V.A..

Revisione prezzi: si applicano le disposizioni dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 in presenza di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei singoli prodotti, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo degli stessi. I prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle forniture ancora da eseguire.

Modifica dei contratti in corso di esecuzione: si applicano tutte le disposizioni, nessuna esclusa, dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023 in materia di modifica del contratto in corso di esecuzione .

Articolo 3 - Durata del servizio

Le attività dettagliate all'art. 1 dovranno essere concluse entro il 31.12.2024.

La consegna dei servizi dovrà pervenire presso la sede legale dell'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, ad OSIMO (AN) via T. Edison, 2.

Articolo 4 - Domicilio

Omnia Comunicazione srl ha eletto domicilio nel Comune di Fano, Via L. Einaudi, 74.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata da Omnia Comunicazione srl di Fano all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA a mezzo pec la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico di Omnia Comunicazione srl, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico di Omnia Comunicazione srl, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Omnia Comunicazione srl si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del servizio secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Omnia Comunicazione srl si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Omnia Comunicazione srl, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la società si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Omnia Comunicazione srl, si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Espletamento del servizio

Omnia Comunicazione srl si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa da Omnia Comunicazione srl dopo l'effettuazione del servizio, previa verifica di regolare esecuzione e regolarità contributiva.

L'importo delle prestazioni di cui all'art. 1 sarà corrisposto dietro presentazione di fattura elettronica intestata all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, unitamente alla documentazione comprovante le attività eseguite ed i viaggi sostenuti in ragione delle stesse durante la durata dell'incarico.

I dati relativi all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**

- Codice AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA: **01491360424**

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **B1C796CD78**
- Le coordinate bancarie
- Cod. 8.01
- Impegno n. ____/2024

L'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA è soggetta a split payment.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura. L'importo della fattura verrà liquidato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni data fattura.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità riguardante la ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9 - Subappalto

È fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

Articolo 10 – Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA si riserva di applicare una penale giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino all'importo massimo del 10% di detto ammontare, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna a Omnia Comunicazione srl ai sensi del presente atto.

Inoltre, l'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA procederà all'applicazione di una penale pari al 25% dell'importo totale se, in fase di verifica dei requisiti ai sensi degli artt. 94,95,96 e 98 D. Lgs. 36/2023, si accerterà un esito difforme da quanto dichiarato attraverso autocertificazione dalla Omnia Comunicazione srl, ferma restando l'interruzione immediata del contratto e provvedendo al pagamento del servizio al momento effettuato.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso Omnia Comunicazione srl, dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta della società Omnia Comunicazione srl, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11 – Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emissione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del progetto propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, Omnia Comunicazione srl ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore via PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro Omnia Comunicazione srl un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente atto per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per altre fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 12 – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile nonché dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione a Omnia Comunicazione srl da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato via PEC.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore via PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.

Omnia Comunicazione srl rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

Omnia Comunicazione srl assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto a Omnia Comunicazione srl di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte di Omnia Comunicazione srl degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati da Omnia Comunicazione srl all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione della fornitura richiesta, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla

stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <http://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA- via T. Edison, 2 60027 Osimo (AN), il DPO l'Avv. Michele Centoscudi della Soc. MOROLABS S.r.l. con sede legale in P.za Michelangelo 11 – 60018 – Montemarciano (AN) che può essere contattato tramite E-mail: dpo@amap.marche.it o PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Omnia Comunicazione srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

Omnia Comunicazione srl si impegna a dare immediata comunicazione all'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Ambra Micheletti, EQ Programmazione, Relazioni e comunicazione, CDA e supporto alla Direzione, Rete delle agenzie, Biodiversità e Osservatorio ittico.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Direttore dell'AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA Dott.ssa Francesca Severini – debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della società Omnia Comunicazione srl, che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa FRANCESCA SEVERINI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
Omnia Comunicazione srl
P.IVA 01480440419
